

Realizzazione in Comune di Nembro (BG) dell'impianto idroelettrico (Cod. FERA 56966) - Autorizzazione Unica rilasciata in favore del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con Decreto n. 11801 del 07/08/2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo Atto n. 5754. DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ASSERVIMENTO (ex art. 22-bis del Testo Unico approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327). Atto prot. N° 18127 dell'11 dicembre 2019

Il Consorzio Di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, codice fiscale 80017830169, con sede legale in Bergamo, Via Gritti, 21/25, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Franco Gatti, quale soggetto delegato da Regione Lombardia, giusto par. 20 del Decreto n. 11801 del 07/08/2019, all'esercizio dei poteri espropriativi preordinati all'immissione nel possesso di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 4 marzo 2009, n. 3, recante le "Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO che le aree ove si deve realizzare l'opera in oggetto risultano, per quanto necessario, essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato all'esproprio in forza del Decreto n. 11801 del 07/08/2019 emesso da Regione Lombardia, identificativo Atto n. 5754, pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria, n. 33 del 16 agosto 2019;

VISTO il progetto definitivo dei lavori, redatto dal Tecnico incaricato dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, già allegato quale parte integrante ed approvato dalla Regione Lombardia con il predetto Decreto n. 11801 del 07/08/2019, con il quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell'opera con efficacia dalla data del 26 agosto 2019, stabilendo in anni 5 (cinque) il termine utile per l'emanazione del decreto di asservimento e, quindi, con scadenza al 26 agosto 2024;

VISTO il piano particellare di asservimento, con accluso elenco delle ditte asservende, approvato unitamente al progetto dell'opera pubblica con il predetto Decreto n. 11801 del 07/08/2019;

CONSIDERATA la necessità di procedere con l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento dei beni indicati nel piano particellare di asservimento grafico e descrittivo, in applicazione dell'art. 22-bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327;

CONSIDERATO che per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d'urgenza per l'applicazione dell'art. 22-bis del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 in ragione della dichiarazione di pubblica utilità espressa con il precitato Decreto n. 11801 del 07/08/2019, ed ai sensi delle

previsioni di cui agli art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e art. 14, comma 1, della L.R. Lombardia n. 3/2009, a mente delle quali l'esecuzione e la messa in esercizio delle opere in oggetto sono indifferibili ed urgenti;

VISTO che per i suesposti motivi il Consorzio delegato ha determinato in via d'urgenza le indennità provvisorie di asservimento nelle seguenti misure:

- a) ditta iscritta al numero progressivo 01 dell'elenco delle ditte accluso al piano particellare di asservimento: Sig.ra Marcassoli Elena, codice fiscale MRCLNE59E45A794C, residente in Via Gavarno Sant'Antonio n. 10 - 24027 Nembro (BG), proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 1570 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) - indennità provvisoria di asservimento di € 331,50;
- b) ditta iscritta al numero progressivo 08 dell'elenco delle ditte accluso al piano particellare di asservimento: Sig.ra Marcassoli Elena, codice fiscale MRCLNE59E45A794C, residente in Via Gavarno Sant'Antonio n. 10 - 24027 Nembro (BG), proprietaria del bene identificato al foglio 9, mappale 11267 del Catasto Terreni del Comune di Nembro (BG) - indennità provvisoria di asservimento di € 125,40;

le indennità di asservimento che precedono sono state desunte, per quanto specificatamente indicate dalle lettere a)-b), dai seguenti computi estimativi, dati, per quanto concerne l'indennità provvisoria di asservimento, pari ad un quarto della cifra ottenuta dalla moltiplicazione dei metri quadrati di area per il Valore Agricolo Medio, incrementato nella misura del 20%:

- a) per la ditta al progressivo 01: indennità provvisoria di asservimento pari a $(mq. 130,00 \times € 10,20) : 4 = € 331,50$;
- b) per la ditta al progressivo 08: indennità provvisoria di asservimento pari a $(mq. 209,00 \times € 2,40) : 4 = € 125,40$;

VISTO che in ordine alle suelencate indennità provvisorie di asservimento il Consorzio delegato ha determinato, con decorrenza dalla data di immissione nel possesso, le indennità di occupazione per ogni anno, pari ad un dodicesimo di quanto determinato al precedente paragrafo e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad un dodicesimo di quella annua secondo i criteri dettati dall'art. 50, comma 1, del DPR 327/2001, e quindi rispettivamente nelle seguenti misure mensili:

- a) per la ditta al progressivo 01: indennità mensile per l'occupazione di aree asservende pari a $\{ [(mq. 130,00 \times € 10,20) : 4] : 12 \} : 12 = € 2,30$;
- b) per la ditta al progressivo 08: indennità mensile per l'occupazione delle aree asservende pari a $\{ [(mq. 209,00 \times € 2,40) : 4] : 12 \} : 12 = € 0,87$;

PREMESSA la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II - Capo IV - Sezione I del citato testo unico, nonché della Legge Regionale Lombardia 4 marzo

2009, n. 3, recante le “Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”

D E C R E T A

Art. 1 - È pronunciata a favore dello scrivente Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con sede in Bergamo alla via Gritti 21/25, beneficiario dell'asservimento, per la causale di cui in narrativa, l'occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento dei beni indicati nell'accluso piano particellare di asservimento, che è parte integrante del presente Decreto, e pertanto autorizza l'occupazione anticipata degli immobili di seguito descritti siti nel comune di Nembro (BG):

1. Sig.ra Marcassoli Elena:

- terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 1570 **da asservire per mq 130,00 - indennità provvisoria di asservimento € 331,50 - indennità di occupazione delle aree asservende determinata per ogni mese in € 2,30;**
- terreno di natura agricola iscritto in Catasto Terreni al foglio 9, mappale 11267 **da asservire per mq 209,00 - indennità provvisoria di asservimento € 125,40 - indennità di occupazione delle aree asservende determinata per ogni mese in € 0,87;**

Art. 2 - Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di asservimento e di occupazione loro ascritte, a norma dell'art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, dovranno darne comunicazione a questo Consorzio e per conoscenza all'UTR Bergamo della Regione Lombardia entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A tal fine, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità di asservimento sarà corrisposto prontamente un acconto pari all'80% dell'indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Per il successivo pagamento diretto del saldo dell'indennità di asservimento accettata e dell'intera indennità di occupazione condivisa, il proprietario concordatario dovrà depositare, presso lo scrivente Consorzio entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall'Ufficio dei Registri Immobiliari, o anche un'attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l'assenza di trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. Tuttavia si precisa che, qualora intervenga l'accettazione dell'indennità di occupazione, soltanto a fine occupazione il promotore dell'asservimento potrà provvedere alla liquidazione dell'ammontare dell'indennità maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura mensile concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute: pertanto, il pagamento definitivo delle indennità di occupazione accettate avrà luogo, senza alcun'altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale. Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l'accettazione dell'indennità di asservimento ai fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento diretto dell'acconto dell'80% come innanzi detto bensì esso

sarà depositato in favore della ditta presso la Cassa depositi e prestiti. Il pagamento delle somme dovute, sia per l'asservimento che per l'occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà e, se del caso, depositando un'idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questo Consorzio in ordine ai pesi gravanti sul bene. Inoltre, se l'immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, ai fini del pagamento diretto delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la titolarità degli immobili da asservire. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento delle indennità.

In caso di accettazione, l'indennità di asservimento verrà incrementata delle maggiorazioni previste dall'art. 45 del DPR 327/2001 in ordine alla natura agricola non edificabile del terreno, pari dunque ad un aumento del 50% del Valore Agricolo Medio rispettivamente indicato nel piano particellare di asservimento allegato al presente Decreto.

Il proprietario concordatario deve comunicare le coordinate bancarie/postali del/i proprio/i conto/i corrente/i presso cui deve/ono essere accreditata/e la/e rispettiva/e indennità di asservimento e di occupazione ovvero l'eventuale altra modalità elettronica di pagamento interbancario prescelta indicandone le relative formalità e riferimenti bancari/postali. In mancanza, il pagamento sarà effettuato tramite assegno bancario/postale non trasferibile.

Per gli effetti di cui all'art. 40 comma 5 del D.P.R. 327/2001, la ditta proprietaria è invitata a trasmettere per il relativo rimborso, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione del presente Decreto, un resoconto delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati; a tal uopo si chiarisce che la refusione dei tributi è subordinata all'esibizione, entro i prescritti termini, della richiesta documentazione in mancanza della quale non si procederà ad alcun rimborso tributario.

In ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/2001, si informa che per il riconoscimento della corresponsione dell'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, l'avente causa dovrà inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, apposita istanza di liquidazione con acclusa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le circostanze di diritto del richiedente, unitamente al certificato dell'Ufficio Contributi Agricoli Unificati. La predetta domanda con relativa attestazione può essere resa anche nel testo della dichiarazione di accettazione per coloro che concordino l'indennità offerta.

Ad ogni modo, si informa che per il riconoscimento delle maggiorazioni di indennità previste per legge, la ditta proprietaria dovrà convenientemente documentare, anche

contestualmente all'eventuale atto di accettazione, la sussistenza delle proprie circostanze di diritto (per es. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la legittima edificazione dei manufatti insistenti sull'area da asservire in conformità di regolare permesso di costruire da allegare).

In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di asservimento e di occupazione si intenderanno non accettate e, pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Per gli effetti dell'art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell'indennità di asservimento potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, osservazioni scritte e depositare documenti nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 comma 1 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di asservimento loro spettante. I proprietari interessati all'applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di avvalimento, sono tenuti a designare, a pena di inefficacia dell'istanza di ricorso, un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato dallo scrivente Consorzio a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni asservendi.

Per l'ulteriore seguito della pratica si invitano le ditte asservende a comunicare allo scrivente Consorzio la sede legale e il codice fiscale di ciascun proprietario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del G.D.P.R. n. 2016/679 nonché del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono rese.

Art. 3 - Lo scrivente Consorzio delegato all'esercizio dei poteri espropriativi preordinati all'immissione nel possesso di tutte le aree necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto di cui in oggetto provvederà a notificare, con le forme degli atti processuali civili (a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno), il presente decreto di occupazione d'urgenza alle ditte asservende e all'Ufficio Territoriale Regionale Bergamo; di seguito, questo Consorzio delegato provvederà a sua cura a notificare ai proprietari asserviti e agli eventuali possessori, nelle forme degli atti processuali civili (a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) e nei termini di legge, l'avviso di esecuzione del decreto di occupazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione medesima; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni asservendi. Questo Consorzio darà atto dell'esecuzione del presente Decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001. Tuttavia, l'esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro 3 mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del DPR 327/2001.

Responsabile del procedimento è il sig. Franco Gatti, legale rappresentante *pro tempore* del

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, avente sede in Bergamo, via Gritti n. 21/25, tel. 035 4222111, p.e.c. info@pec.cbbg.it.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR competente e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO
DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA**

Franco Gatti
Presidente